



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N. 4/2023

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 aprile al 15 maggio 2023.
Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 17 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 17 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 17 aprile i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di marzo.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 26 aprile, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 2 maggio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Imposta di bollo

Scade il 2 maggio il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade il 2 maggio il termine per la presentazione telematica della Dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2022.

Modello Iva TR

Scade il 2 maggio il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2023.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 6 aprile 2023

PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI

Il comunicato stampa n. 51 del 30 marzo 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze ha anticipato alcune proroghe che saranno inserite in fase di conversione del D.L. n.11/2023; malgrado tali interventi non siano ad oggi ancora in vigore (il termine ultimo per la conversione in legge del decreto è fissato al prossimo 18 aprile), visto il grande interesse sulla materia, si segnalano le principali previsioni riguardanti i bonus edilizi.

Si evidenzia che nella legge di conversione potrebbero essere presenti ulteriori interventi, ad oggi non ancora ufficializzati dal citato comunicato stampa.

Proroga del termine per il pagamento delle spese

Nella serata del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il Comunicato Stampa del MEF che annuncia la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori (e ragionevolmente pagamento delle spese) sugli edifici unifamiliari che beneficiano del *superbonus*, scadenza che era fissata allo scorso 31 marzo 2023.

In particolare, come annunciato dal MEF, sarà prevista la proroga del termine dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari che fruiscono del *superbonus* 110%.

Rimane confermata la condizione che ha guidato tutte le recenti proroghe delle "*unifamiliari*", ossia il fatto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La cessione dei crediti

Il secondo significativo intervento riguarda la comunicazione per la prima cessione del credito dei bonus edilizi (relativamente alle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021 e alle spese sostenute nel 2022), il cui termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è spirato lo scorso 31 marzo 2023.

Per queste cessioni del credito, a favore di banche e intermediari finanziari, non ancora "*formalizzate*" mediante la stipula del relativo contratto sarà possibile avvalersi dell'istituto della remissione *in bonis* (con pagamento della sanzione di 250 euro secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 58/E/2022).

Successivamente al pagamento della sanzione e alla sottoscrizione dei contratti, sarà possibile effettuare la comunicazione telematica di cessione dei crediti, entro il termine dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate della prima dichiarazione dei redditi successiva, ossia il 30 novembre 2023.

Successivamente all'approvazione definitiva delle citate modifiche forniremo alla clientela maggiori e più precisi dettagli.

SCADE IL PROSSIMO 2 MAGGIO 2023 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2022

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all'anno 2022 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2023, prorogato al 2 maggio in quanto primo giorno non festivo successivo.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, il D.L. 50/2017 modificò gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle Entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato - poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione

- effettuazione dell'operazione (**c.d. presupposto sostanziale**)
- possesso (momento di ricezione) della fattura (**c.d. presupposto formale**)

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Con l'articolo 14 D.L. 119/2018 convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa.

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2022 solo nel 2023, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2023 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2024.

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di "competenza", ma in quello di ricezione.

Momento di ricezione per le fatture elettroniche

Vale la pena osservare che a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari che non hanno superato nel 2021 la soglia di euro 25.000 di ricavi o compensi incassati) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall'Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con Pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2022 ma registrate dopo il 2 maggio 2023

Nel caso della fattura datata 2022 e ricevuta con data "certa" nel 2022, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2023 entro il prossimo 2 maggio 2023, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario.

Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle Entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2022 (esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2022, vale a dire entro il 2 maggio 2023.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 (per quest'anno 2 maggio 2023), la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2023 (da presentare entro il 30 aprile 2024).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.